



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
194	19/11/2024	17	7

Oggetto:

Ditta CAMPANIA ENERGIA SRL - Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi da ubicare nel Comune di Teano (CE), S.S. Casilina Km 177.700 - Diniego

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

Visto

- l'art.208 del DLgs 152/2006 e smi "Norme in materia ambientale" che disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- la Giunta Regionale con deliberazione n.8/2019, che ha modificato la n.386/2016, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del precitato decreto;
- gli articoli 14 e ss, L. 241/1990 che disciplinano l'istituto della conferenza dei servizi;
- l'art. 10 bis, L.241/1990 rubricato comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in virtù del quale *"qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni."*

Premesso che:

- la ditta CAMPANIA ENERGIA SRL - P.Iva 03896111212 – con sede legale in Napoli alla via Carlo De Cesare 64, iscritta alla CCIAA di Napoli al n. REA 772706, legalmente rappresentata da ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OM, ha presentato istanza, acquisita al prot. reg. n.0262131 del 22/05/2023, successivamente integrata, per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del DLgs.152/2006 smi, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti non pericolosi, da ubicare in Teano (CE) S.S. Casilina km.177.70, su un'area di ca. mq. 3.650 censita catastalmente al NCT Fg.18 P.Ila 5005;
- con la CDS decisoria, tenutasi in data 02/08/2024, veniva approvato a maggioranza, con il voto contrario motivato dal Comune di Teano, il progetto con prescrizioni per l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi, prot. reg. n. 0380917 del 02/08/2024;
- nel corso della Conferenza dei Servizi, il Comune di Teano ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di gestione rifiuti di che trattasi, ribadendo le motivazioni ostantive di carattere edilizio e urbanistico, ed in particolare che i titoli edilizi rilasciati attenevano esclusivamente alla pregressa attività ortofrutticola;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 0392415 del 12/08/2024, il Comune di Teano proponeva nei termini opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla efficacia della determinazione della CDS del 02/08/2024, ai sensi dell'ex art. 14-quinques comma 3 della L. 214/90 smi;
- con nota prot. reg. n. 0393945 del 14/08/2024 la scrivente UOD a seguito della precedente nota del Comune di Teano sospendeva, in attesa degli esiti della proposta opposizione, la determinazione della CDS relativa all'approvazione del progetto proposto dalla ditta;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 0403491 del 28/08/2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri riteneva inammissibile l'opposizione presentata dal Comune di Teano, ritualmente comunicata;
- con nota prot. reg. n. 0424207 del 11/09/2024, si comunicava alla ditta Campania Energia SRL la ripresa del procedimento amministrativo a decorrere dal 28/08/2024 e si chiedeva, ai fini della conclusione dello stesso, con il rilascio del decreto di autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs 152/06, che la ditta trasmettesse entro trenta giorni dalla ricezione della presente il certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del DPR 380/2001 e s.m.i., degli immobili ricompresi nell'area oggetto dell'istanza.
- la ditta, con nota acquisita al prot. reg. n. 0512049 del 30/10/2024, trasmetteva, a firma di un tecnico incaricato, l'attestazione di conformità all'art. 9 bis del D.P.R. 380/2001 degli immobili di che trattasi;
- con nota prot. reg. 0518583 del 04/11/2024 si comunicava alla ditta Campania Energia SRL il preavviso di rigetto, con motivi ostantivi, dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 214/90 in quanto:
 - non è stato riscontrato quanto richiesto nella nota prot. reg. n. 0424207 del 11/09/2024, cioè la presentazione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa il certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del DPR 380/2001 e s.m.i., ma è stato allegato solo una attestazione di conformità degli immobili all'art. 9 bis del D.P.R. 380/2001;
 - vista anche la sentenza del Consiglio di Stato, acquista la prot. reg. n. 0492173 del 18/10/2024, n. 286/2023 REG. PROV. COLL. N. 03701/2022 REG.RIC, pubblicata il 09/01/2023, in cui veniva rigettato l'appello della ditta CAMPANIA ENERGIA SRL, avverso l'annullamento da parte del TAR Campania (Sezione Quinta) del 21/04/2022 n. 2748 dell'autorizzazione unica, D.D. 44 del 08/03/2021, che al punto 11.1.3 "Dal giudicato emerge pertanto sia l'assenza di titoli edilizi per l'impianto, essendo stati rilasciati unicamente i titoli per la pregressa attività ortofrutticola, che la qualificazione come "nuovo" dell'impianto oggetto dell'autorizzazione oggetto di impugnazione nel presente giudizio". Inoltre, al punto 13.1 stabiliva che "Tale statuizione, ad ogni modo, non produce alcun effetto sulla gravata pronuncia, con cui il TAR, in accoglimento dei ricorsi nn. 2081/2021 e 3845/2021, ha annullato l'autorizzazione unica rilasciata in favore della società Campania

Energia". Infatti, da tale sentenza nulla è variato per quanto concerne l'aspetto urbanistico/edilizio.

- la ditta, con nota acquisita al prot. reg. n. 0538923 del 14/11/2024, trasmetteva le osservazioni ai sensi dell'art.10 bis L.241/1990 con cui ribadiva dati e circostanze pregresse inidonee a qualificare motivi ostativi ulteriori, in particolare:
 1. attribuzione postuma di rilevanza a note regionali precedentemente e puntualmente qualificate dall'istante come soprassessorie, mentre avevano natura interlocutoria, emesse per chiarire gli adempimenti della ditta, ma comunque prive di effetti lesivi e, dunque, nemmeno eventualmente impugnabili;
 2. attestazione di conformità degli immobili in esame che non sostituisce il certificato di agibilità rilasciato dall'ufficio comunale;
 3. decisione assunta a maggioranza della Conferenza di servizi avente valenza solo endoprocedimentale, poiché, spetta al RUP della Regione valutarne le risultanze;
 4. incompatibilità localizzativa per motivazioni urbanistico - edilizia

Considerato:

- **che**, per la area in esame, precedentemente era stata richiesta autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti non pericolosi rilasciata da questa UOD con D.D. n. 44 del 08/03/2021;
- **che** avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso al TAR Campania da parte del Comune di Teano definito con la detta sentenza n. 2748 del 21/04/2022 che ha annullato l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi da ubicare in Teano rilasciato con D.D. n. 44 del 08/03/2021
- **che** la ditta Campania Energia SRL ha impugnato la sentenza del TAR Campania di cui al punto precedente innanzi al Consiglio di Stato che con sentenza n. 286/2023 REG. PROV. COLL. N. 03701/2022 REG.RIC, pubblicata il 09/01/2023, ha respinto l'appello e confermato la sentenza impugnata;

Preso atto che, alla luce delle osservazioni della ditta e di quanto ut supra, non risultano mutate le circostanze di fatto degli immobili e dell'area in esame, nemmeno sotto il profilo edilizio ed urbanistico, anche rispetto a quanto statuito dal Giudice Amministrativo ripetutamente, oltreché riguardo alla posizione comunale in ordine all'asserita incompatibilità ambientale del progetto rispetto alla vocazione agricola dell'area destinata ad ospitare l'impianto;

Ritenuto di dover negare il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di rifiuti non pericolosi richiesto dalla ditta CAMPANIA ENERGIA SRL con istanza acquisita al prot. reg. n.0262131 del 22/05/2023.

Dato atto che il seguente provvedimento è pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro – Legge annuale di semplificazione 2017".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Arch. Gian Luca Di Fraia che ha proposto l'adozione del presente atto e della formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art.6/bis della L.241/1990 e dell'art.6 co.2 DPR 62/2013.

D E C R E T A

1. **di RITENERE** la premessa parte integrante del presente provvedimento.
2. **di DENEGARE**, l'istanza per l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006, per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di non pericolosi, da ubicare in Teano (CE) S.S. Casilina km.177.70 su un'area di ca. mq. 3.650 censita catastalmente al NCT Fg.18 P.IIa 5005.
3. **di NOTIFICARE** il presente provvedimento alla ditta.
4. **di INVIARE** copia, per quanto di competenza, a: Sindaco del Comune di Teano, Asl di Teano, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Ente Idrico Campano, Provincia di Caserta, Ente d'Ambito, VV.F. di Caserta, Dipartimento ARPAC di Caserta, STAFF 501891, UOD 500202.
5. **di INVIARE** copia, ai sensi dell'art.212 del DLgs.152/2006, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio di Napoli.
6. **di INVIARE** copia alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali.
7. **di INVIARE** copia alla UOD "Osservatori ambientali - Documentazione ambientale – Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali" per l'aggiornamento della banca dati, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

8. **di INVIARE** copia alla “Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2017.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 co.4 della L.241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

dr. Antonello Barretta